

A.S. 2025/26	Istituto Comprensivo "DON LORENZO MILANI" Via Volpi, 22 30174 Venezia-Gazzera tel./fax. 041915909 C.F. 82011560271 C.M. VEIC845009 email:veic845009@istruzione.it – veic845009@pec.istruzione.it sito web:icdonmilanimestre.edu.it	Circ. n. 223 del 14.01.2026
--------------	---	-----------------------------------

AI GENITORI O ESERCENTI LA RESPONSABILITA' GENITORIALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I.C.S. "DON LORENZO MILANI"-VENEZIA
Prot. 0000164 del 14/01/2026
IV (Uscita)

AI DOCENTI
AGLI ATTI
AL SITO WEB

OGGETTO: VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (LIMITE MASSIMO ORE DI ASSENZA) – DEROGHE

Visto il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita "[...]ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

Vista la Circolare ministeriale n.20 del 2011 Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009;

Visto il D. Lgs 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista Nota Miur n.1865 del 2017 Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

Vista la delibera n.22 del collegio dei docenti del 30/09/2025 che fissa Criteri per la validità dell'anno scolastico.

SI INFORMA

che ai fini della validità dell'anno scolastico trova applicazione l'art.5, comma 1 del D. Lgs. n.62 del 2017 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dalla C.M. n. 20/2011.

L'art.5 comma 1 prevede che “**1.** Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta **la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche **stabiliscono**, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione”.

Il monte ore annuale per gli alunni della scuola secondaria di primo grado si riferisce, come specificato dalla Circolare ministeriale n.20 del 2011 e dalla Nota ministeriale n.1865 del 2017, **all'orario annuale di tutte le discipline**, per le quali occorre fare riferimento all'art.5 del D.P.R. n.89 del 2009 che stabilisce l'orario annuale obbligatorio in 990 ore, salva l'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, disciplinata dall'art.4 comma 2 del D.P.R. n.275 del 1999 che permette alle scuola di articolare i tempi di insegnamento e delle discipline, adottando tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune, adeguate ai ritmi di apprendimento degli alunni. Ciò significa, sulla scorta della Circolare n.20, che **il monte ore annuale non deve essere calcolato sulla base dei giorni complessivi di lezione, ma sull' orario complessivo di tutte le discipline**. La circolare n. 20 distingue infatti tra il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali e il limite minimo di frequenza richiesto: il primo costituisce l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, il secondo afferisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, il limite massimo di ore di assenza, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, è fissato secondo la seguente tabella:

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Scuola	Monte ore settimanale	Monte ore annuale	Quota minima frequenza	Monte ore minimo presenza	Monte ore massimo assenze
Tempo normale	30 ore	990	$\frac{3}{4}$ monte ore annuale personalizzato	742 ore	247,50

Rispetto ai suddetti limiti, tuttavia, il Collegio dei Docenti, con delibera n.22 del 30 settembre 2025 ha previsto le seguenti deroghe ai fini della validità dell'anno scolastico

1. Assenze giustificate per gravi patologie;
2. Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
3. Assenze per malattie con attestazione del medico curante e/o medico specialista;
4. Assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli studenti interessati;
5. Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
6. Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di Classe.

Le suddette deroghe saranno considerate ammissibili purché il numero complessivo delle assenze non pregiudichi la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità a procedere alla valutazione comporta, infatti, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
 Prof.ssa Emilia GIULIANO
 firma autografa sostituita a mezzo stampa
 Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993